

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE

DE L'AQUILA

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA SCUOLA

Presso l'Ordine degli Avvocati dell'Aquila, è istituita la "Scuola di Formazione Forense", con sede presso il Palazzo di Giustizia sito in L'Aquila, via XX Settembre.

Art. 2

OGGETTO DELLA SCUOLA

La Scuola di Formazione Forense dell'Aquila non ha scopo di lucro e si propone:

- A) di perseguire lo sviluppo della cultura professionale e giudiziaria dell'Avvocatura nell'ambito del Distretto della Corte d'Appello di L'Aquila, mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione, convegni, seminari e dibattiti, nonché, di ogni altro mezzo idoneo al conseguimento dello scopo nei diversi settori delle attività forensi; altresì organizzando le attività di formazione continua affidate agli Ordini circondariali, di cui, in generale, agli artt. 11, comma 4, e 29, comma 1 lett. d) della Legge Professionale (n. 247/2012);
- B) di organizzare i corsi di formazione obbligatoria per i tirocinanti, di cui all'art. 43 della Legge n. 247/2012, per la preparazione e la formazione di praticanti avvocati iscritti nei relativi Registri degli Ordini Professionali Forensi del distretto della Corte di Appello dell'Aquila all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
- C) di curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la diffusione dei programmi della Scuola e dei risultati delle attività svolte;
- D) di organizzare i percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3, della Legge professionale, nelle ipotesi in cui vengano stipulate convenzioni tra gli Ordini circondariali forensi ed i Dipartimenti di Giustizia che prevedano il coinvolgimento delle Scuole Forensi, nel rispetto del

decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1, della Legge professionale.

- E) di organizzare corsi post-universitari come previsto dai commi 3 e 4 art. i del D.P.R. 10.4.1990 n. 101. I programmi dei corsi, di durata biennale devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Nazionale Forense.
- F) La Scuola, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà sviluppare rapporti di cooperazione con organizzazioni similari, enti pubblici e privati, associazioni, stipulando con essi convenzioni anche per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari e per ogni altra forma di collaborazione ai fini della migliore formazione ed aggiornamento professionale.

Art.3

ORGANI DELLA SCUOLA FORENSE

Sono organi della Scuola Forense di L'Aquila:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Comitato Scientifico.

Art. 4

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo amministra la Scuola ed è composto da 10 membri, tutti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di cui cinque scelti tra i membri di quest'ultimo. Il Presidente del COA è componente di diritto, mentre il Direttore della Scuola può essere scelto anche all'esterno. Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo il Presidente del COA di Sulmona (o un suo delegato) e un altro componente scelto dallo stesso COA.

Il Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza assoluta tra i suoi componenti, il Segretario ed il Tesoriere della Scuola. Al Tesoriere spetta il potere di aprire conti correnti bancari o postali intestati alla Scuola e di operare sugli stessi a firma libera.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- in seduta ordinaria, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- in seduta straordinaria su iniziativa del Direttore e/o a richiesta di almeno tre Consiglieri quando gli stessi lo ritengano utile ed opportuno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce mediante convocazione scritta da inviare almeno cinque giorni prima. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. Delle deliberazioni é redatto, in apposito registro, verbale che dovrà essere firmato dal Direttore e dal segretario. Tutte le deliberazioni relative alle modifiche del presente Regolamento ed allo scioglimento della Scuola dovranno sempre essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Deliberata l'estinzione della Scuola, le eventuali attività resteranno a beneficio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 5

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il regolare ed ordinato funzionamento della Scuola Forense, fatte salve le competenze degli altri organi.

Il Consiglio Direttivo:

- a) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale di esercizio, che vengono trasmessi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- b) designa in numero di cinque, relativamente a ciascun quadriennio o, comunque, periodo di sua durata, su proposta non vincolante del Direttore, i componenti del Comitato Scientifico, il Responsabile del coordinamento e del Comitato Scientifico da scegliersi tra gli iscritti agli Albi Forensi, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza;
- c) esercita il potere di revoca, da deliberarsi a maggioranza assoluta dei suoi membri, di uno o più componenti del Comitato scientifico; redige, in relazione preventiva sull'attività della Scuola, la relazione generale sull'attività svolta ed il rendiconto

annuale;

- e) delibera su tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per il conseguimento degli scopi della Scuola;
- f) delibera su ogni altra materia di interesse della Scuola.
- g) approva e coordina i corsi e le attività formative,
- h) si occupa dell'organizzazione dell'accesso alla Scuola ed assicura i contatti con gli allievi, per prevenire e risolvere le difficoltà e migliorare funzionamento della Scuola stessa.

Art.6

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Direttore della Scuola rappresenta la Scuola Forense ed ha facoltà di delegare temporaneamente parte delle sue funzioni ad un membro del Consiglio Direttivo.

Il Direttore della Scuola deve in particolare:

- a) rappresentare la Scuola in giudizio e nei confronti dei terzi;
- b) provvedere agli atti di ordinaria amministrazione;
- c) stipulare contratti e convenzioni;
- d) eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- e) curare l'esecuzione di tutti gli atti che vengano delegati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore può essere componente del Comitato Scientifico, ma, *in caso*, non può rivestire la carica di Coordinatore.

Art. 7

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto dai responsabili dei dipartimenti d'insegnamento nominati secondo i criteri di cui all'art. 5, lett. b del presente Regolamento, nonché avvocati e giuristi di chiara fama.

Le discipline d'insegnamento impartite dalla Scuola Forense, con facoltà di ampliamento delle stesse, sono:

- diritto civile,
- diritto processuale civile,
- diritto penale,
- diritto processuale penale,
- diritto amministrativo e giustizia amministrativa,
- ordinamento e deontologia professionale e previdenza forense.

Al Comitato è demandata:

1. la determinazione dei programmi didattici;
2. l'organizzazione dei corsi e dei seminari e del relativo calendario delle lezioni e quant'altro necessario ai fini ora specificati;
3. esso si riunisce periodicamente e delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto del Responsabile del coordinamento;
4. il comitato scientifico controlla e giudica l'assiduità della frequenza degli allievi ai corsi di formazione, relazionando periodicamente il Consiglio Direttivo sull'attività didattica svolta e del livello di soddisfazione degli studenti.

Art.8

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

La direzione del Comitato scientifico è affidata al Responsabile del Coordinamento il quale:

- a) coordina i corsi e le attività formative;
- b) svolge le funzioni amministrative;
- c) segue le direttive del Consiglio Direttivo;
- d) attua le iniziative opportune per il buon funzionamento della Scuola Forense.

Art.9

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Scuola coincide con l'anno solare.

Art. 10

NORME COMUNI PER GLI ORGANI DELLA SCUOLA FORENSE

Tutte le cariche previste dal presente Regolamento hanno durata quadriennale e, comunque, per un periodo coincidente con l'ingresso nel Consiglio Direttivo dei cinque membri neoeletti del Consiglio dell'Ordine dell'Aquila.

Art. 11

RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI

Per quanto non disciplinato da questo Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia di persone giuridiche private; ivi compreso il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense n. 3 del 20 giugno 2014.

L'Aquila, 18 Aprile 2023

IL SEGRETARIO
Avv. Maurizio CAPRI



IL PRESIDENTE
Avv. Luisa LEOPARDI

